

LXXXV.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 2409-10) — Congedi (pag. 2410) — Rinvio della discussione sulla relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva (N. IV-C - documenti) — Interloquiscono il Presidente (pag. 2410), il relatore senatore Petrella (pag. 2410) e il ministro del tesoro (pag. 2410) — Si approvano, senza discussione, i seguenti disegni di legge: « Pensione alla vedova del maestro Martucci » (N. 207) (pag. 2410); « Vendita di terreni annessi alla tenuta della Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona » (N. 209) (pag. 2410); « Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza con lo stesso comune per la demolizione delle « Fronti Basse » (N. 211) (pag. 2411) — Discussione e rinvio del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi » (N. 175) (pagina 2412) — Parla il senatore Grassi (pag. 2414) — Il Presidente sospende la discussione, non essendo presenti nè i componenti la Commissione pei trattati nè i ministri interessati (pag. 2415) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 2415) — Senza discussione si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per la IX Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia nel 1910 » (N. 217) (pag. 2415) — Il senatore Canevaro svolge una sua proposta di legge per convertire in tombole la concessa lotteria nazionale a favore della Lega navale italiana (pag. 2416) — Il ministro delle finanze accetta la presa in considerazione, che è approvata dal Senato (pag. 2417) — Nomina di Commissione (pag. 2417) — Presentazione d'una relazione (pag. 2417) — Chiusura (pag. 2417) e risultato di votazione (pag. 2417) — Il Senato è convocato a domicilio (pag. 2418).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze; interviene più tardi il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio del Presidente della Camera dei deputati col quale si trasmette la proposta di legge, d'iniziativa della Camera elettiva, circa la « Costituzione in comune della frazione di Moresco ».

Do atto al Presidente dell'altra Camera di questa presentazione.

Congedi.

Chiedono congedi, di dieci giorni il senatore Ricci per motivi di famiglia; di un mese il senatore Tornielli per ragioni di salute.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intenderanno concessi.

Rinvio della discussione sulla relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (Numero IV-C, Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva, circa il decreto Reale 29 ottobre 1908 di promozioni ad archivisti di 3ª classe negli archivi di Stato dei sottoarchivisti Pagliai Luigi, Polidori Paolo e Sella dottor Giacomo.

La Commissione conclude aver la Corte dei conti legalmente negata la registrazione ordinaria al decreto medesimo.

PETRELLA, *relatore*. Se il Senato crede, io son pronto a dire due parole per spiegare le conclusioni a cui è giunta la Commissione.

PRESIDENTE. Non essendo presente il ministro dell'interno, non so se alcuno dei colleghi suoi sia autorizzato a sostituirlo.

PETRELLA, *relatore*. La legge sulla Corte dei conti non assegna a noi nessuna mansione oltre quella di vedere se il decreto è regolarmente non registrato con la registrazione ordinaria, o se legalmente registrato con la registrazione con riserva.

Anche altre volte si sono fatte relazioni che approvavano o disapprovavano la registrazione con riserva. Del resto, se deve essere presente il ministro, io accetto che la discussione della relazione sia rinviata ad altro giorno.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io vorrei pregare il Senato di sospendere la discussione sulla proposta della Commissione, in vista dell'assenza dell'onorevole ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte in contrario, la discussione su questa relazione è rinviata ad altra tornata.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Aumento del limite massimo delle annualità per le pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il Senato di voler deliberare l'urgenza per questo disegno di legge, e rinviarlo alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, e, non facendosi alcuna osservazione, è concessa la chiesta urgenza e il progetto rinviato per il relativo esame alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Pensione alla vedova del maestro Martucci » (N. 207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensione alla vedova del maestro Martucci ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È accordata alla signora Maria Colella, vedova del maestro Giuseppe Martucci, morto in Napoli il 1º giugno 1909, una pensione annua di lire tremila a decorrere dal 1º gennaio 1910.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vendita di terreni annessi alla tenuta della Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona » (N. 209).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita

di terreni annessi alla tenuta della Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 209).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono retroceduti al Demanio i terreni annessi alla tenuta Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona ed indicati nell'atto di compromesso stipulato il 27 novembre 1909 fra l'Amministrazione demaniale e l'avvocato Edoardo Borioli, quale rappresentante il Sindacato per la colonizzazione del Mondello.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere i terreni, di cui all'articolo precedente, per il prezzo di lire 578,310.42, ed alle condizioni indicate nel compromesso.

(Approvato).

Art. 3.

Il prezzo di vendita sarà impiegato, al netto di ogni spesa occorrente, per l'affrancazione dei canoni, che gravano i terreni da vendere, nell'acquisto di rendita consolidata sul Gran Libro del debito pubblico, da intestarsi al Demanio dello Stato con vincolo di usufrutto a favore della Corona.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1909-910 della somma occorrente per l'acquisto della rendita, di cui all'articolo precedente, e per l'affrancazione dei canoni.

(Approvato).

Art. 5.

In tutte le leggi e decreti autorizzanti l'iscrizione di rendita pubblica al Demanio dello Stato « con vincolo di usufrutto a favore della Lista Civile » è sostituita la dizione: « con vincolo d'usufrutto a favore della Corona ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza con lo stesso comune per la demolizione delle "Fronti Basse" » (N. 211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza con lo stesso comune per la demolizione delle "Fronti Basse" ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 211).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a cedere a partita privata al comune di Genova al prezzo di lire 4,600,000 gli stabili descritti nello schema di contratto annesso come allegato A a questa legge ed approvato dal Consiglio comunale di Genova colle deliberazioni 10 luglio e 25 novembre 1909.

(Approvato).

Art. 2.

Colla stipulazione del contratto si intende definita ogni controversia fra lo Stato ed il comune di Genova relativa agli immobili ceduti, compresa quella per i maggiori compensi per i lavori di demolizione delle « Fronti Basse », colla più ampia rinunzia a qualsiasi reciproca pretesa.

(Approvato).

Art. 3.

In deroga all'articolo 179 della legge comunale e provinciale il comune di Genova è autorizzato a contrarre un prestito di quattro milioni ottocentomila lire per pagare il prezzo di acquisto accennato all'articolo primo e le spese dell'atto.

(Approvato). (1)

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi » (N. 175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco per l'industria dei fiammiferi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, l'Olanda e la Svizzera per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

Convenzione internazionale sulla interdizione dell'impiego del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi.

(26 settembre 1906).

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Conseil fédéral suisse;

(1) NB. Per la convenzione vedi stampato della Camera dei deputati, N. 343-A.

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption de dispositions communes;

Ont résolu de conclure à cet effet une Convention concernant l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

Son Excellence M. Alfred de Bülow, son chambellan et conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Caspar, directeur à l'office de l'intérieur de l'Empire;

M. Frick, conseiller intime supérieur de Gouvernement et conseiller rapporteur au Ministère prussien du commerce et de l'industrie;

M. Eckardt, conseiller de légation actuel et conseiller rapporteur à l'office des affaires étrangères de l'Empire;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. Henrik Vedél, chef de bureau au Ministère de l'intérieur;

Le Président de la République française: Son Excellence M. Paul Révoil, ambassadeur à Berne;

M. Arthur Fontaine, directeur du travail au Ministère du commerce, de l'industrie et du travail;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence M. le comte Roberto Magliano di Villar San Marco, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne;

M. le prof. Giovanni Montemartini, directeur de l'office du travail près le Ministère royal de l'agriculture et du commerce;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau:

M. Henri Neuman, conseiller d'Etat;

S. M. la Reine des Pays-Bas:

M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo, Son chambellan, ministre-résident à Berne; M. le dr. L. H. W. Regout, membre de la première Chambre des Etats généraux.

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. Emile Frey, ancien conseiller fédéral;

M. le dr. Franz Kaufman, chef de la division de l'industrie au département fédéral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture;
M. Adrien Lachenal, ancien conseiller fédéral, député au Conseil des Etats;
M. Joseph Schobinger, conseiller national;
M. Henri Scherrer, conseiller national;
M. John Syz, président de l'Association suisse des filateurs, tisserands et retordeurs.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les hautes parties contractantes s'engagent à interdire sur leur territoire la fabrication, l'introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune).

Art. 2.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports concernant l'application de ces lois et règlements.

Art. 3.

Les dispositions de la présente convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Art. 4.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908, au plus tard, auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Art. 5.

Les Etats non signataires de la présente convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

Le délai prévu par l'article 4 pour la mise en vigueur de la présente convention est porté à cinq ans pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, à compter de la notification de leur adhésion.

Art. 6.

La présente convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le vingt-six septembre mil-neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédé-

ration suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

<i>Pour l'Allemagne:</i>	L. S. V. BÜLOW
	» CASPAR
	» FRICK
	» ECKARDT
<i>Pour la Danemark:</i>	» H. VEDEL
<i>Pour la France:</i>	» RÉVOIL
	» ARTHUR FONTAINE
<i>Pour l'Italie:</i>	» R. MAGLIANO
	» G. MONTEMARTINI
<i>Pour le Luxembourg:</i>	» H. NEUMAN
<i>Pour les Pays-Bas:</i>	» RECHTEREN
	» L. H. REGOUT
<i>Pour la Suisse:</i>	» EMILE FREY
	» F. KAUFMANN
	» A. LACHENAL
	» SCHOBINGER
	» H. SCHERRER
	» JOHN SYZ.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GRASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRASSI. Mi permetta il Senato di fare alcune osservazioni sulla Convenzione di Berna, che è oggetto della nostra discussione. Le mie osservazioni sono di due ordini: igienico ed economico.

Nella relazione si legge « che, se i casi di necrosi non si hanno da lamentare con molta frequenza, è certo però che si producono gravi disturbi nell'apparato digerente e la nefrite ». A questo riguardo debbo osservare:

1° Il numero complessivo dei casi di necrosi da fosforo verificatisi in Italia in circa 80 anni — ossia da quando si è iniziata l'industria dei fiammiferi ad oggi — non superano certo la cifra di 200 e molti di essi hanno avuto una risoluzione favorevole. Questa cifra mi risulta da uno studio lungo ed accuratissimo fatto da me alcuni anni fa, riconfermato e completato nell'autunno scorso. L'automobile in una settimana arreca forse più danni alla salute degli Italiani di quelli prodotti dall'industria dei fiammiferi in 80 anni!

2° I gravi disturbi dell'apparato digerente e la nefrite da fosforo non sono stati da me riscontrati e, a giudizio di molti, non esistono che nella fantasia dei pessimisti, o degli igienisti che mescolano la scienza alla politica. Mi-

si permetta di fare una citazione dall'opera grandiosa d'igiene di Chantemesse e Mosny del 1908. Ivi si legge: « Al di fuori della necrosi da fosforo o male chimico, la cui frequenza è stata senza dubbio esagerata, ma che pure ha esistito, si erano attribuiti al fosforismo molti altri misfatti che nella maggioranza dei casi non sono mai esistiti ». E dopo una lunga discussione si conclude: « Si vede che si possono rovesciare quasi tutte le pietre che costituiscono l'edificio del fosforismo, così bene stabilito per fare pendant al saturnismo e allo idrargirismo, ecc. Che resta di tutte le accuse portate contro il fosforo? Ben poca cosa: un odore (s'intende all'infuori della necrosi) agliaceo particolare dell'alito e delle urine, una anemia leggera nelle donne, una albuminuria curabile e senza segni del morbo di Bright; ecco a che si riduce l'intossicazione fosforica osservata al giorno d'oggi ». La mia persuasione è dunque corroborata da altri studiosi competentissimi. Essa non può venire distrutta, a mio avviso, che da una inchiesta rigorosa, ampia ed estesa alle varie fabbriche d'Italia, fatta da clinici autorevoli e sereni; perchè, onorevoli colleghi, i voti dei congressi non essendo stati preceduti dall'inchiesta, hanno ben poca autorità in materia. E non aggiungo altro quanto all'igiene.

Dal punto di vista economico vi sono altre osservazioni da fare e di non minore importanza. La relazione ammette che l'applicazione della Convenzione farà chiudere molte piccole fabbriche. Si metteranno perciò sul lastrico parecchie centinaia di operai che, a mio avviso, non risentivano alcun danno dal fosforo bianco. Ora, è giusto che si sacrifichino senza, un'impellente necessità igienica ed economica, gl'interessi della industria minuscola, che torna a vantaggio di centri piccoli, soprattutto dell'Italia meridionale, ove manca ogni mezzo di occupazione, ove è dovere dello Stato di aver cura di tutti i piccoli interessi, perchè dov'è disagio economico nulla va trascurato. Il dubbio più grave mi è suggerito dalla clausola della Convenzione che esclude da essa l'Algeria. Se l'industria del fosforo bianco fosse tanto dannosa, perchè la Francia avrebbe esclusa dalla Convenzione questa sua colonia? Il relatore è d'avviso che l'Algeria non potrà arrecare sensibile danno alla nostra esportazione, perchè in

Algeria è piccola la produzione; ma questa produzione, oggi piccola, perchè frenata dalla concorrenza efficace delle nostre fabbriche, non potrà diventare maggiore; quando l'industria si troverà in Algeria in condizioni privilegiate, rispetto a quelle delle fabbriche italiane? Perché non si dovrà almeno insistere, in nome della dea igiene, affinché la Francia e le nazioni tutte aderenti alla Convenzione, includano in questa anche le colonie?

A tali considerazioni d'indole internazionale, ne aggiungo un'altra che riguarda l'industria all'interno.

Si ritiene che i fiammiferi, escluso il fosforo bianco, si dovranno in buona parte fabbricare col sesquisolfuro: ora chi può assicurare che la formula del sesquisolfuro in Italia non sia già privativa di qualche potente Società? Se ciò fosse, non creeremmo — domando io — una specie di monopolio a danno dei consumatori, con l'abolizione del fosforo bianco?

Sono queste le osservazioni che io espongo in forma di dubbi, e sulle quali domando chiarimenti, prima di dare il mio voto alla proposta Convenzione.

PRESIDENTE. Non essendo presente né l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, né qualche membro della Commissione per i trattati internazionali, occorre sospendere la discussione di questo disegno di legge, rinviandone il seguito ad altra tornata.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome dell'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Modificazione degli articoli 98, 99 e 118 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per il necessario esame.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concorso dello Stato nelle spese per la IX Esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia nel 1910 ». (N. 217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per la IX Esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia nel 1910 ».

Do lettura del testo di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 40,000 come concorso dello Stato nelle spese per la IX Esposizione internazionale di arte da tenersi nella città di Venezia nel 1910.

La indicata somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ripartita in parti uguali negli esercizi finanziari 1909-910 e 1910-911.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, ed il disegno di legge, essendo di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, già approvati per alzata e seduta, nella tornata di ieri ed in quella di oggi.

PRESIDENTE. Pregò l'on. senatore, segretario, Mariotti Filippo di voler procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro per autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1,500,000 a favore della Lega Navale Italiana, autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 345.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro per autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1 milione 500,000 a favore della Lega Navale Ita-

liana, autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 345 ».

L'articolo unico è così concepito:

« La concessione di una lotteria nazionale di lire 1,500,000 a favore della Lega Navale Italiana viene mutata in concessione di una o più tombole per la medesima complessiva somma, da smaltirsi nell'epoca in che avrebbe dovuto svolgersi la lotteria ».

Ha facoltà di parlare il senatore Canevaro per svolgere la sua proposta.

CANEVARO. Onorevoli colleghi; lo svolgimento di questo breve disegno di legge non ha bisogno di molte parole, ed io sarò brevissimo; in parte perchè il contenuto di questo disegno è chiaro di per se stesso, ed anche per tener conto della poca simpatia che il Senato ha per le tombole. Ma prego il Senato di considerare che io, con questa mia proposta, non domando una nuova tombola, domando semplicemente che una lotteria, già concessa dal Senato, or sono tre anni, all'ente morale Lega navale, venga convertita in tombola.

La concessione della lotteria di un milione e mezzo alla Lega navale fu approvata dal Parlamento, e divenne legge, ma questa legge doveva esplicarsi nell'anno finanziario 1910-911. Nel frattempo altre concessioni di lotterie sono state fatte dal Parlamento, ed approvate dal Senato, e lotterie per somme molto maggiori. Talchè questa piccola lotteria di un milione e mezzo rimane, per così dire, schiacciata dalle lotterie di maggiore importanza.

Ormai se ne fanno tante in Italia, e tante all'estero, di queste lotterie, che il pubblico non compra biglietti se non vede la possibilità di avere un premio almeno di un milione. La lotteria della Lega navale, essendo di un milione e mezzo in tutto, potrebbe, al massimo, dare un primo premio di 200 o 250 mila lire; e per questa ragione tutti si riservano di comparare i biglietti delle lotterie maggiori che sono in vista. Fra le altre, la grande lotteria nazionale che deve aver luogo appunto in quest'anno 1910-911, per scopo patriottico, in occasione del cinquantennio della indipendenza nazionale, a favore delle esposizioni di Roma e di Torino; lotteria che, non so come, è stata concessa con facoltà di emettere quattro milioni di biglietti, dimenticandosi di stabilire il prezzo di ciascun biglietto! Di modo che, seb-

bene per legge o per decreto ministeriale, si sia in certo modo stabilito che non si possano concedere lotterie per un importo superiore ai 4 milioni annui, in questa circostanza si è concessa una lotteria per quattro milioni di biglietti i quali potrebbero costare due o cinque lire l'uno e far salire l'importo della lotteria ad otto ed anche più milioni!

Fin dove arriveranno quei signori dell'esposizione dell'anno venturo non so, ma intanto questa grande lotteria dovrebbe svolgersi con altre lotterie piccole e con quella della Lega navale. In questa condizione di cose la presidenza della Lega navale non ha trovato nessun assunto per lo svolgimento della sua lotteria: la Lega, per se stessa, non si può mettere a fare una lotteria, non ha il personale, non ha l'organizzazione, non ha il modo di maneggiare operazioni di questo genere e soprattutto non ha maniera di assumere la responsabilità dei biglietti, che già hanno un valore quando sono stampati, e del denaro che in seguito viene incassato. La Lega navale non ha il meccanismo adattato al bisogno: essa si trova nella necessità di rimettersi ad un banchiere il quale si assuma la responsabilità della lotteria, assicurando alla Lega navale un tanto come ricavo sicuro! E mentre la Lega navale non ha trovato chi assuma questa lotteria, ha avuto proposte diverse da persone che si assumerebbero di fare l'operazione, purchè la lotteria fosse convertita in una o più tombole; perchè ormai le tombole sono più gradite al pubblico e le cartelle sono più facili a smerciarsi che non quelle delle lotterie. La presidenza della Lega navale si è rivolta a me, che già una volta ho avuto l'onore di esserne presidente, perchè chiedessi al Senato che, così come è stato benevolo verso codesta Associazione patriottica concedendole la lotteria, per le considerazioni già esposte, volesse continuare nel suo patrocinio e convertire la lotteria in tombola. Questo è quanto io chiedo: non si tratta di una tombola nuova, ma di una concessione già fatta che si deve convertire sotto altra forma.

PRESIDENTE. A termini del regolamento, il Senato deve ora deliberare sulla presa in considerazione di questa proposta di legge del senatore Canevaro.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. La giusta osservazione fatta dall'onorevole Canevaro, che qui non si tratta di cosa nuova, ma unicamente di convertire una lotteria, già accordata, in una tombola, mi pone nella felice condizione di poter consentire alla presa in considerazione del disegno di legge presentato dall'onorevole Canevaro, senza venir meno a quanto dissi ieri in Senato, in occasione del rinvio della discussione di altri disegni di legge relativamente a tombole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Canevaro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questa proposta di legge, a termini del regolamento, sarà inviata agli Uffici.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che la Commissione, che doveva essere nominata secondo l'ordine del giorno proposto dal senatore Finali, ed approvato dal Senato nella seduta del 6 corrente, circa l'opportunità, metodo e misura di una riforma del Senato stesso, è composta dei senatori: Arcoleo, Borgnini, Caetani, Finali, Fortunato, Pellegrini, Rossi Luigi, Severi e Villa.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Pensione alla vedova del maestro Martucci:

Senatori votanti	78
Favorevoli	63
Contrari	15

Il Senato approva.

Vendita di terreni annessi alla tenuta della Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza con lo stesso comune per la demolizione delle « Fronti Basse »:

Senatori votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per la IX Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia nel 1910:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti sulle decime agrigentine:

Senatori votanti	78
Favorevoli	54
Contrari	24

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente

PRESIDENTE. Avverto che il Senato sarà convocato a domicilio. Intanto, se non vi sono osservazioni in contrario, io mi intenderò autorizzato a ricevere i disegni di legge che mi verranno presentati dall'altro ramo del Parlamento, o dai ministri.

Così rimane stabilito.

La seduta è sciolta (ore 16.25).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1910 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 13 MAGGIO 1910

Provvedimenti sulle decime agrigentine

Art. 1.

Le prestazioni decimali di qualsiasi specie, natura e denominazione pervenute al Demanio o all'Amministrazione del Fondo per il culto, per qualunque titolo, dalla mensa vescovile e dai canonicati, sia conservati che soppressi, della chiesa cattedrale di Girgenti, e quelle tuttora comprese nelle temporalità della detta mensa e dei canonicati conservati della chiesa medesima, sono regolate dalla presente legge; ancorchè si trovino convertite in prestazione pecuniaria o riconosciute giudiziariamente o in altro modo.

Le annualità arretrate e le rate di affrancazione delle dette prestazioni, non ancora pagate, comprese quelle a cui possa aver diritto l'economato dei benefici vacanti di Sicilia, sono condonate.

Tutte le partite prenotate a debito, sia per spese, sia per qualunque altro motivo, nelle procedure e nei giudizi seguiti finora, e quelle relative a tutti gli altri crediti amministrativi, di cui non sia stata eseguita la riscossione, saranno cancellate.

Art. 2.

Le dette prestazioni graveranno sui fondi rustici situati nel territorio sottoposto alla decima, salvo le esenzioni e le esclusioni di cui agli articoli seguenti e saranno corrisposte all'Amministrazione del Fondo per il culto nell'annua complessiva somma di lire 18,000.

Tale somma sarà ripartita tra' fondi proporzionalmente alla rispettiva prestazione risultante dallo stato di esazione o di possesso all'epoca della promulgazione della presente legge.

Art. 3.

Non sono soggette al riparto le quote individuali gravate di prestazione decimale non superiori ad annue lire 5, tenuto conto però di tutte le partite a carico di ogni singolo debitore, pei fondi situati nella stessa provincia.

Art. 4.

Sono esclusi dal riparto i fondi o le parti di essi la cui libertà dal peso delle prestazioni sopra indicate è stata riconosciuta per sentenza passata in giudicato; quelli che ne sono stati liberati per affrancazione, e quelli che furono alienati da qualcuno degli enti di cui all'art. 1 senza il peso delle prestazioni stesse.

Art. 5.

Gl'intendenti di finanza delle provincie in cui trovansi i fondi gravati, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, formeranno gli elenchi dei debitori, previe le esenzioni e le esclusioni stabilite negli articoli precedenti, e determineranno d'accordo la misura del riparto.

Tali elenchi saranno pubblicati negli uffici di Registro della rispettiva circoscrizione.

Ciascuno degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi potrà reclamare contro la propria iscrizione in essi, per errore di fatto o per violazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, con ricorso diretto alla Giunta provinciale amministrativa di Girgenti.

La Giunta, in base ai documenti prodotti, decide sui reclami, stabilisce la misura definitiva del riparto fra tutti i debitori e forma i ruoli.

Art. 6.

I ruoli definitivi saranno resi esecutori dai prefetti delle provincie in cui si trovano i fondi gravati e contro di essi non è ammesso alcun gravame.

Gl' intendenti di finanza faranno procedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie che siano state precedentemente eseguite a garanzia delle prestazioni decimali e degli altri crediti di cui nel primo articolo e nello stesso tempo faranno inscrivere le ipoteche legali a garanzia delle decime accertate in esecuzione della presente legge. Le nuove ipoteche legali prenderanno rispettivamente il posto e il grado di quelle da cancellarsi.

Art. 7.

La riscossione è affidata ai ricevitori del registro del luogo dove si trovano i fondi, e sarà eseguita colle norme dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Art. 8.

Le prestazioni decimali sono redimibili; ed è in facoltà dei debitori di pagare il prezzo di affranco delle loro quote in rate annue uguali non maggiori di sei, cogli interessi del 4 per cento, sotto le condizioni stabilite agli articoli 4 e 5 della legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 9.

Non ostante il trasferimento a qualunque titolo dei predi gravati, le azioni relative alla quota dovuta da ciascuno di essi, saranno validamente esercitate contro colui che figura iscritto nell'elenco dei debitori, sino a tanto che la parte interessata non denunci al ricevitore del registro incaricato della riscossione, l'avvenuto trasferimento.

Art. 10.

Tutti gli atti e le operazioni occorrenti in esecuzione della presente legge, saranno esenti da qualunque tassa.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a distribuire tra i canonicati della cattedrale di Girgenti annui assegni per l'ammontare complessivo di lire 15,000 a carico della Direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.